

COMUNE DI NASO

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n. 45 del 13/08/2020

Oggetto:- Divieto di esercizio del commercio in forma itinerante nel Centro Storico e nella C.da Ponte Naso del Comune di Naso.

IL SINDACO

- **VISTA** la Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18 recante *Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche*;
- **VISTA** la legge Regionale 8 gennaio 1996 n 2 recante *Disposizioni interpretative e modifiche della Legge Regionale 1 marzo 1995, n. 18*;
- **VISTO**, in particolare, l'art. 8, comma 3, del testo coordinato delle superiori Leggi Regionali nn. 18/95, 2/96 e 28/99 che dispone: l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
- **VISTA** la legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 28 sulla riforma della disciplina del Commercio;
- **CONSIDERATO** che non è possibile consentire l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle zone appresso indicate e per i motivi e periodi della giornata ivi specificati:
 - a) **Centro Storico, dalle ore 07:00 alle ore 14:00**: Piazze Roma, Dante, Lo Sardo, Perlongo, Parisi, Via Amendola, Belvedere, Mazzini, Marconi e, comunque, su tutte le Piazze e Vie ricadenti nel Centro Storico di Naso, per motivi di viabilità, legati all'ingente flusso veicolare mattutino, in un contesto caratterizzato da ristrette vie con secolari e particolari caratteristiche geometriche/costruttive;
 - b) **C.da Ponte Naso, per tutta l'intera giornata**: nella zona compresa fra il Km. 0 ed il Km. 0+150 della S.P. n. 146/bis e fra il Km. 0 ed il Km. 150 della S.P. 146, per motivi legati alla viabilità e sicurezza pubblica, poiché in tali punti, l'esercizio della vendita in forma itinerante costituisce serio pericolo per la pubblica incolumità, dato l'ingente flusso veicolare in un contesto caratterizzato da incrocio con la SS 113 ad alta densità di traffico;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Per i superiori motivi;

ORDINA

- ◆ il divieto di esercizio del commercio in forma itinerante di cui alle Leggi Regionali nn. 18/95, 2/96 e 28/99, in materia di commercio, nelle località e periodi appresso indicati:

Centro Storico, dalle ore 07:00 alle ore 14:00: Piazze Roma, Dante, Lo Sardo, Perlongo, Parisi, Via Amendola, Belvedere, Mazzini, Marconi e, comunque, su tutte le Piazze e Vie ricadenti nel Centro Storico di Naso;

C.da Ponte Naso, per tutta l'intera giornata: nella zona compresa fra il Km. 0 ed il Km. 0+150 della S.P. n. 146/bis e fra il Km. 0 ed il Km. 150 della S.P. 146.

- ◆ La revoca di ogni altra Ordinanza /disposizione emanata in materia.

AVVERTE

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento da Euro 103,29 ad Euro 516,46, da pagare entro 60 giorni dalla data del verbale, chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dalla presente Ordinanza. Tale importo deve essere versato su C/C n. 11669983 intestato a CASSIERE DELLA REGIONE SICILIANA -UNICREDIT- indicando come causale: Comune di Naso, capitolo 1742 , data e numero del verbale;

Modalità di pagamento e di ricorso:

Per le sanzioni di cui alla presente Ordinanza l'Autorità competente a ricevere il rapporto ed a ricevere gli scritti difensivi di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n 689, entro 60 gg giorni dalla data del verbale, è la Camera di Commercio di Messina.

DISPONE

la trasmissione della presente:

- Alla locale Polizia Municipale;
- Alla Stazione Carabinieri;
- Al Commissariato di Polizia di Capo d'Orlando;
- La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale, nei luoghi pubblici e nelle forme e per la durata previste dalla vigente Normativa in materia.
- ❖ Che se ne conservi copia nel registro delle Ordinanze Sindacali.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro giorni 60 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti per legge.



Il Sindaco
-Avv. Daniele Letizia-